



Renewable **E**nergy **S**olutions for the **MED**iterranean and Africa

STATUTO

Indice degli articoli

SEZIONE I	4
Costituzione, denominazione, soci fondatori, sede, durata, scopo e attività	4
Articolo 1.....	4
Costituzione e denominazione	4
Articolo 2.....	4
Sede	4
Articolo 3.....	4
Durata.....	4
Articolo 4.....	4
Scopi.....	4
Articolo 5.....	4
Aree di attività.....	4
SEZIONE II	5
Modalità di associazione	5
Articolo 6.....	5
Soci.....	5
Articolo 7.....	6
Partner associati.....	6
Articolo 8.....	6
Soci onorari	6
Articolo 9.....	6
Diritti e doveri dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari	6
Articolo 10.....	7
Diritti e doveri dei Partner associati.....	7
Articolo 11.....	7
Diritti e doveri dei Soci onorari	7
SEZIONE III	8
Organi dell'Associazione e loro funzionamento	8
Articolo 12.....	8
Organi dell'Associazione	8
Articolo 13.....	8
Assemblea dei Soci.....	8
Articolo 14.....	10
Presidente	10
Articolo 15.....	10
Comitato Esecutivo	10
Articolo 16.....	12

Segretario Generale	12
Articolo 17.....	12
Collegio dei Revisori.....	12
Articolo 18.....	12
Comitato Strategico	12
SEZIONE IV	13
Gestione patrimoniale e finanziaria	13
Articolo 19.....	13
Patrimonio sociale	13
Articolo 20.....	13
Esercizio finanziario	13
SEZIONE V	13
Norme finali	13
Articolo 21.....	13
Gratuità delle cariche sociali	13
Articolo 22.....	14
Scioglimento dell'Associazione	14
Articolo 23.....	14
Statuto e Regolamento.....	14
Articolo 24.....	14
Rinvio a norme generali	14

SEZIONE I

Costituzione, denominazione, soci fondatori, sede, durata, scopo e attività

Articolo 1

Costituzione e denominazione

- 1.1. E' costituita un'Associazione, senza fini di lucro, denominata "**Renewable Energy Solutions for the Mediterranean and Africa**" (di seguito "Associazione").
- 1.2. La denominazione sociale potrà essere usata nella forma abbreviata "**RES4MED**" e/o "**RES4AFRICA**".

Articolo 2

Sede

- 2.1. L'Associazione ha sede legale in Roma.
- 2.2. Con delibera del Comitato Esecutivo potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie e unità locali.

Articolo 3

Durata

- 3.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

Scopi

- 4.1. L'Associazione ha la missione di facilitare ed accelerare l'utilizzo di tutte le fonti energetiche rinnovabili, la diffusione delle misure di efficienza energetica e contribuire a creare un mercato elettrico integrato nei paesi del Sud ed Est del Mediterraneo e dell'Africa Sub - sahariana. L'Associazione, coerentemente con tale missione, si prefigge i seguenti scopi:
 - dialogare direttamente con istituzioni, agenzie, industrie e società elettriche nei Paesi che si affacciano sul bacino Sud ed Est del Mediterraneo e nel continente sub Sahariano dell'Africa;
 - promuovere la capacità decisionale, istituzionale e di formazione nel bacino del Mediterraneo e in Africa sub-sahariana, al fine di garantire la diffusione delle competenze necessarie all'integrazione efficiente delle rinnovabili nel mercato elettrico ed allo sviluppo di soluzioni per l'efficienza energetica;
 - facilitare lo sviluppo di tutte le fonti rinnovabili sia su grande scala che in ambito generazione distribuita, al fine di soddisfare le esigenze energetiche locali.

Articolo 5

Aree di attività

- 5.1. Per raggiungere gli scopi di cui al precedente articolo 4, l'Associazione sarà impegnata nelle seguenti aree:
 - a) promuovere gli interessi degli associati nei confronti di decisori sia a livello regionale che a livello europeo e internazionale;

- b) rafforzare il posizionamento strategico degli associati all'interno dei mercati energetici dell'area Mediterranea e dell'Africa sub Sahariana, valorizzandone i progetti in ambito fonti rinnovabili di grande taglia, generazione distribuita ed efficienza energetica;
 - c) supportare gli stakeholder rilevanti dei paesi delle aree interessate nel definire un quadro normativo e regolatorio che garantisca l'integrazione ottimale delle rinnovabili all'interno del mercato elettrico, lo sviluppo di una filiera industriale locale, favorendo un maggiore coinvolgimento del settore privato;
 - d) favorire la costituzione di un network di professionisti ed esperti in ambito energetico attraverso la creazione di programmi dedicati di formazione;
 - e) diffondere il proprio operato attraverso attività di comunicazione ed organizzazione di seminari, conferenze ed eventi, assicurando agli associati adeguate opportunità di visibilità, confronto e networking;
 - f) condurre analisi, studi ed attività di ricerca sul contesto energetico nelle aree interessate, nonché delinearne i possibili scenari futuri con particolare riferimento alla diffusione delle fonti rinnovabili e misure di efficienza energetica;
 - g) sviluppare la collaborazione con associazioni e organizzazioni che abbiano finalità affini e/o operino nell'area geografica di interesse dell'Associazione.
- 5.2. Per il conseguimento delle finalità previste l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili o opportune, strumentali o connesse, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo il ricorso a finanziamenti internazionali, la prestazione di garanzie reali e/o personali per le proprie obbligazioni e quanto altro collegato allo scopo sociale. L'Associazione potrà, altresì, assumere partecipazioni in altre associazioni o organismi che svolgono attività in settori connessi o strumentali o che abbiano attinenza con l'attività dalla medesima Associazione svolta.

SEZIONE II

Modalità di associazione

Articolo 6

Soci

6.1. I Soci si distinguono in:

- a) i Soci sostenitori;
- b) i Soci ordinari.

I Soci sostenitori sono coloro che, per i contributi finanziari prestati, ovvero, per le attività compiute in favore dell'Associazione, ne sostengono in modo rilevante e più che significativo l'attività e la crescita. Essi sono tenuti a versare all'Associazione una quota annua nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo.

6.2. I Soci sostenitori e i Soci ordinari sono persone fisiche o giuridiche appartenenti al mondo industriale, accademico e istituzionale che svolgono attività in settori afferenti a quello dell'Associazione.

- 6.3. Il Comitato Esecutivo delibera sulla candidatura dei Soci.
- 6.4. Le modalità di ammissione sono disciplinate nel Regolamento Interno.

Articolo 7

Partner associati

- 7.1. I Partner associati sono persone fisiche o giuridiche appartenenti al mondo industriale, accademico e istituzionale che svolgono attività in settori afferenti e strumentali a quello dell'Associazione.
- 7.2. Sullo status di Partner associato delibera il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima volta per la quale delibera l'assemblea ordinaria.
- 7.3. Le modalità di ammissione di Partner associato sono disciplinate nel Regolamento Interno.

Articolo 8

Soci onorari

- 8.1. I Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche distintesi per i loro meriti nel campo energetico e segnatamente in quello delle energie rinnovabili e che possono contribuire in modo eminente al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
- 8.2. Sullo status di Socio onorario delibera il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima volta per la quale delibera l'assemblea ordinaria.
- 8.3. Le modalità di ammissione di Soci onorari sono disciplinate nel Regolamento Interno.

Articolo 9

Diritti e doveri dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari

- 9.1. I Soci sostenitori e Soci ordinari hanno diritto:
 - a) a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto se in regola con la posizione associativa;
 - b) a ricoprire cariche sociali.
 - c) a partecipare a riunioni, convegni, congressi e altre manifestazioni organizzate dall'Associazione;
 - d) a ricevere le pubblicazioni periodiche e monografiche curate dall'Associazione;
 - e) a promuovere studi e progetti afferenti agli scopi sociali;
- 9.2. L'ammissione a Socio sostenitore e Socio ordinario comporta l'accettazione dei seguenti obblighi sociali:
 - a) osservanza delle Regole statutarie e del Regolamento Interno;
 - b) rispetto delle deliberazioni degli Organi Direttivi;
 - c) impegno al versamento delle quote associative definite annualmente dal Comitato Esecutivo entro il 31 marzo di ogni anno;

- d) impegno a contribuire attivamente ai lavori dell'Associazione e a disseminare i risultati dell'attività, promuovendo occasioni ed eventi che ne valorizzino l'azione.
- 9.3. La qualità di Socio sostenitore e Socio ordinario si perde:
- a) per recesso;
 - b) per morosità dovuta al mancato pagamento della quota associativa;
 - c) per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi.
- 9.4. Le modalità di recesso, di accertamento della morosità e di esclusione del Socio sono definite nel Regolamento Interno.

Articolo 10

Diritti e doveri dei Partner associati

10.1. I Partner associati hanno diritto:

- a) ad assistere alle Assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto;
- b) a partecipare ai Gruppi di lavoro costituiti per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- c) a prendere parte alle riunioni, ai convegni, ai congressi e ad altre manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- d) a ricevere le pubblicazioni periodiche e monografiche dell'Associazione;
- e) a promuovere studi e progetti afferenti agli scopi associativi per l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo.

10.2. I Partner associati sono tenuti:

- a) a versare la quota associativa definita annualmente dal Comitato Esecutivo entro il 31 marzo di ogni anno;
- b) a contribuire attivamente alle attività dell'Associazione nonché a diffonderne e comunicarne all'esterno i risultati.

10.3. La qualità di Partner associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità dovuta al mancato pagamento della quota associativa;
- c) per esclusione, deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi.

10.4. Le modalità di recesso, di accertamento della morosità e di esclusione del Partner associato sono definite nel Regolamento Interno.

Articolo 11

Diritti e doveri dei Soci onorari

11.1. I Soci onorari hanno diritto ad assistere alle Assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto.

11.2. L'ammissione a Socio onorario comporta l'accettazione dei seguenti obblighi sociali:

- a) osservanza delle Regole statutarie e del Regolamento Interno;
- b) rispetto delle deliberazioni degli Organi Direttivi;

- c) impegno a contribuire attivamente ai lavori dell'Associazione e a disseminare i risultati dell'attività, promuovendo occasioni ed eventi che ne valorizzino l'azione.
- 11.3.I Soci onorari non sono tenuti a versare alcuna quota associativa annua o straordinaria.
- 11.4.La qualità di Socio onorario si perde:
- a) per recesso;
 - b) per perdita della qualifica di Socio onorario deliberata dal Comitato Esecutivo.
- 11.5.Le modalità di recesso e di accertamento della perdita della qualifica del Socio onorario sono definite nel Regolamento Interno.

SEZIONE III

Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Articolo 12

Organi dell'Associazione

- 12.1.Sono Organi della Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente e il Vice Presidente;
 - c) il Comitato Esecutivo
 - d) il Segretario Generale;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) il Comitato Strategico.

Articolo 13

Assemblea dei Soci

- 13.1. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i Soci sostenitori e ordinari.
Partecipano altresì i membri del Comitato Esecutivo e i componenti del Collegio dei Revisori.
- 13.2. Assistono alle riunioni dell'Assemblea, i Partner associati, i Soci onorari, il Segretario Generale.
- 13.3. Ciascun Socio, avente diritto di voto, può farsi rappresentare da altra persona, anche non Socio, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe a persona.
- 13.4. L'Assemblea dei Soci si tiene di regola presso la sede dell'Associazione o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- 13.5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida se assunta a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti.

- 13.6. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti.
- 13.7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
- 13.8. E' compito dell'Assemblea, in seduta ordinaria:
- a) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - b) nominare e revocare i soci ordinari e sostenitori membri del Comitato Esecutivo;
 - c) nominare e revocare i membri del Collegio dei Revisori;
 - d) deliberare sull'esclusione dei Soci sostenitori, dei Soci ordinari, dei Partner associati;
 - e) deliberare su qualunque altro argomento iscritto all'ordine del giorno e sottoposto dal Comitato Esecutivo.
- 13.9. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e/o rendiconto di gestione, quest'ultimo accompagnato dalle relazioni del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori.
- 13.10. In occasione della nomina dei rappresentanti dei Soci ordinari nel Comitato Esecutivo ognuno dei partecipanti all'assemblea con diritto di voto potrà esprimere un voto per ogni membro da nominare. Verranno nominati i Soci ordinari che hanno ricevuto più voti. In caso i candidati ottengano lo stesso numero di voti e non sia possibile determinare i rappresentanti da nominare si procederà ad un'ulteriore votazione tra i candidati in parità. In questo caso ognuno dei partecipanti all'assemblea con diritto di voto potrà esprimere un solo voto.
- 13.11. E' compito dell'Assemblea in seduta straordinaria deliberare:
- a) sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) sullo scioglimento dell'Associazione;
 - c) sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri, nonché sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
- L'Assemblea è convocata dal Presidente, su propria iniziativa, su proposta del Comitato Esecutivo, o su richiesta motivata di un decimo dei Soci aventi diritto di voto.
- 13.12. La convocazione avviene con avviso, contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta o cinque giorni se la convocazione avviene in via d'urgenza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. E' ammessa la possibilità che le sedute si tengano per audio/videoconferenza. Le modalità di svolgimento sono disciplinate nel Regolamento Interno.

- 13.13. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dal Comitato Esecutivo, oppure, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

Articolo 14

Presidente

- 14.1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Comitato Esecutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 14.2. Il Presidente:
- a) ha la rappresentanza legale e in giudizio dell'Associazione nonché la firma sociale;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Comitato Esecutivo e il Comitato Strategico e formula l'ordine del giorno delle rispettive riunioni;
 - c) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
 - d) cura la gestione delle relazioni istituzionali e, nell'ambito del piano di comunicazione approvato dal Comitato Esecutivo, coordina, con il supporto del Segretario Generale, le attività di comunicazione dell'Associazione;
 - e) può delegare, ad uno o più membri del Comitato Esecutivo, parte dei suoi compiti;
 - f) esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato Esecutivo e ne attua le deliberazioni.

Articolo 15

Comitato Esecutivo

- 15.1. Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione dell'Associazione.
- 15.2. Il Comitato Esecutivo è composto da tutti i Soci sostenitori più da un numero di Soci ordinari non superiori a tre.
- 15.3. Il Comitato Esecutivo è nominato per un periodo di tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.
- 15.4. I Membri possono essere rieletti.
- 15.5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri, si intenderà decaduto l'intero Comitato Esecutivo e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dai membri rimasti in carica per la nomina del nuovo Comitato.
- 15.6. Il Comitato Esecutivo esercita tutte le funzioni di gestione dell'Associazione. Tra le altre:
- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale;
 - b) delibera sulle modifiche del Regolamento Interno;

- c) delibera sulle strategie di azione dell'Associazione in ordine al raggiungimento degli scopi sociali e, in tale ambito, elabora ed approva il piano di lavoro, il piano di finanziamento/investimento e il piano di comunicazione;
- d) assume tutti i provvedimenti di gestione e di sviluppo dell'Associazione;
- e) esercita il controllo sulle attività dell'Associazione;
- f) cura l'assetto amministrativo dell'Associazione e ne gestisce il patrimonio;
- g) predispone i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- h) approva le richieste di ingresso dei Soci sostenitori, dei Soci ordinari, dei Partner associati e dei Soci onorari;
- i) determina l'ammontare della quota annuale per i Soci sostenitori, Soci ordinari e per i Partner associati;
- j) determina il compenso annuale per il Segretario Generale;
- k) definisce la struttura organizzativa dell'Associazione;
- l) delibera sul conferimento di eventuali incarichi professionali;
- m) coinvolge i Soci e i Partner associati in iniziative inerenti lo scopo sociale chiedendone il contributo in termini operativi;
- n) sottopone all'Assemblea l'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

- 15.7. Il Comitato Esecutivo si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo giudichino necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio dei revisori.
- 15.8. La convocazione, contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati. L'avviso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, al domicilio di ciascun membro del Comitato Esecutivo e di ciascun membro del Collegio dei Revisori. Il Comitato deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno cinque membri.
- 15.9. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi o teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, secondo le modalità previste nel Regolamento Interno.
- 15.10. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
- 15.11. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 15.12. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo risultano da appositi verbali redatti a cura del Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

Segretario Generale

- 16.1. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Esecutivo che ne determinerà il compenso annuo. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 16.2. Il Segretario Generale svolge le seguenti funzioni:
- a) esprime pareri in merito alle azioni da intraprendere ai fini del conseguimento dello scopo sociale;
 - b) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione, ne coordina gli uffici e le attività, nell'ambito degli indirizzi generali forniti dal Comitato Esecutivo;
 - c) è responsabile della gestione del personale;
 - d) coadiuva il Presidente nelle attività di comunicazione dell'Associazione;
 - e) assiste il Presidente nelle riunioni dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e del Comitato Strategico ed è responsabile della redazione e della conservazione dei relativi verbali delle riunioni;
- 16.3. Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di uno o più Gruppi di lavoro.
- 16.4. Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Comitato Esecutivo.

Articolo 17

Collegio dei Revisori

- 17.1. Il Collegio è nominato dall'Assemblea dei Soci.
- 17.2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.
- 17.3. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 17.4. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
- 17.5. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo finanziario dell'Associazione e verifica l'attendibilità del bilancio e dei documenti che concorrono alla sua formazione. Il Collegio predispose un'apposita relazione al bilancio.
- 17.6. Il membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo.

Articolo 18

Comitato Strategico

- 18.1. Il Comitato Strategico si compone dei Soci sostenitori, dei Soci ordinari e di tre rappresentanti dei Partner associati.
- Dura in carica tre anni.
- Il Comitato Strategico assiste il Comitato Esecutivo nella definizione delle strategie di azione dell'Associazione in ordine al raggiungimento degli scopi sociali e nella elaborazione del piano di lavoro e del piano di comunicazione.
- 18.2. Le modalità di convocazione del Comitato Strategico sono definite nel Regolamento interno.
- 18.3. Il Comitato Strategico contribuisce alla disseminazione dei risultati dell'attività dell'Associazione.

SEZIONE IV

Gestione patrimoniale e finanziaria

Articolo 19

Patrimonio sociale

- 19.1. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.
- 19.2. Esso è costituito:
- a) dalle quote associative;
 - b) da eventuali contributi dei Soci o dei Partner associati deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - c) dalle eccedenze annuali di bilancio e/o dei rendiconti di gestione;
 - d) da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;
 - e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti d'associati o di terzi;
 - f) da contributi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;
 - g) da ogni altro contributo che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.
- 19.3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
- 19.4. In ogni momento il patrimonio deve essere adeguato al perseguimento degli scopi dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei soci.
- 19.5. I Soci non hanno diritto di ripetere le quote versate.
- 19.6. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può accedere a finanziamenti pubblici o, in forma di sponsorizzazione, privati.

Articolo 20

Esercizio finanziario

- 20.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.
- 20.2. Il Comitato Esecutivo predispose il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 30 maggio di ogni anno per la successiva approvazione nei termini previsti dal precedente Art. 13.9 da parte dell'Assemblea.

SEZIONE V

Norme finali

Articolo 21

Gratuità delle cariche sociali

- 21.1. Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quella di Segretario Generale, sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

Articolo 22

Scioglimento dell'Associazione

- 22.1. Su proposta del Comitato Esecutivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
- 22.2. L'Assemblea, accertata la causa di scioglimento, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto dall'Assemblea ad un altro Ente che abbia finalità istituzionali analoghe a quelle dell'Associazione o di pubblica utilità e non abbia fini di lucro.
- In caso di mancanza di delibera sulla devoluzione da parte dell'Assemblea, si applica l'art. 31 del Codice Civile.
- 22.3. La quota sociale ed eventuali contributi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 23

Statuto e Regolamento

- 23.1. L'Associazione è regolata dal presente Statuto Sociale e da un Regolamento Interno. Il Regolamento Interno sarà predisposto dal Comitato Esecutivo.

Articolo 24

Rinvio a norme generali

- 24.1. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.